



BILANCIO 2003

ULTIME NOVITA' FISCALI

- ***COSTI, SPESE PLURIENNALI***
- ***DECRETO MILLEPROROGHE***
- ***SCONTRINI***
- ***AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI***

A CURA
DELL'OSSERVATORIO FISCALE E DEL LAVORO
DI UNIONCED ED UNIONLAVORO

Dott. Antonio Gigliotti



I costi ad utilizzazione pluriennale

Avvicinandosi il momento della redazione dei bilanci 2003, andiamo a considerare alcuni costi di grande rilievo, come quelli ad utilizzazione pluriennale.

L'art. 108 del nuovo Tuir (il vecchio art. 74) concerne, appunto, le spese relative a più esercizi (come studi e ricerche, pubblicità, propaganda, rappresentanza, ...) dettandone le modalità di deducibilità.

I costi in questione presentano caratteristiche di aleatorietà ed indeterminatezza estremamente marcate, tanto che la loro capitalizzazione è consentita esclusivamente al ricorrere di precise condizioni:

- effettivo sostenimento;
- carattere straordinario e non ricorrente;
- utilità pluriennale;
- sussistenza di un rapporto causa/effetto tra il costo e l'utilità futura;
- congruenza;
- finalità diretta: - alla costituzione della società ovvero dell'azienda; - all'ampliamento della società o dell'azienda verso attività precedentemente non perseguite; - all'ampliamento quantitativo in misura tale da apparire straordinario.

Se le condizioni sopra citate sussistono, la mancata capitalizzazione costituisce violazione del principio di competenza, nonché dei postulati di chiarezza, prudenza e rappresentazione veritiera e corretta, in quanto comporterebbe una riduzione dei risultati dell'esercizio in cui i costi ad utilità pluriennale sono stati interamente spesi, e viceversa una sovrastima dei risultati degli esercizi successivi.

La capitalizzazione rappresenta, infatti, un obbligo e non una facoltà.

Costi di impianto ed ampliamento

I costi di impianto ed ampliamento trovano collocazione nella voce BI, 1) dell'attivo dello Stato patrimoniale.

COSTI DI IMPIANTO	COSTI DI AMPLIAMENTO
Si tratta dei costi che si sostengono per costituire l'impresa. Non rientrano in tale	Si tratta dei costi riguardanti la trasformazione e/o l'ampliamento dell'azienda.



concetto i singoli impianti, in quanto sono immobilizzazioni materiali	
--	--

Con la locuzione costi di impianto ed ampliamento si intendono, dunque, determinati costi sostenuti in modo non ricorrente in precisi e caratteristici momenti della vita dell'impresa, quali la fase preoperativa, quella di accrescimento della capacità operativa esistente o di allargamento dell'attività sociale.

Costi di impianto

Alcuni esempi di costi di impianto sono:

- i costi inerenti l'atto costitutivo;
- gli oneri notarili;
- l'imposta di registro;
- le tasse di iscrizione;
- le spese per il deposito al registro delle imprese;
- le spese di stampa per le azioni;
- i costi per l'ottenimento dei permessi;
- licenze e autorizzazioni;
- i costi relativi ad eventuali modifiche statutarie (oneri per aumento di capitale, imposte e tasse, oneri notarili per fusioni, conferimenti, trasformazioni);
- ect.

Costi di ampliamento

Tra i costi di ampliamento, invece, si annoverano quelli sostenuti per la costruzione di nuovi reparti produttivi, stabilimenti e sedi.

La loro capitalizzazione non è immediata, in quanto sarà necessario dimostrare il rapporto di causa-effetto tra tali costi ed il beneficio futuro che l'impresa si attende (principio contabile n.24).

LA DISCIPLINA	
CIVILE	FISCALE
Secondo il disposto del codice civile è deducibile la quota imputabile a ciascun esercizio comunque entro 5 anni (quote anche	I costi di impianto ed ampliamento sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, anche integralmente in un



variabili).	esercizio. L'ammortamento è deducibile a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Il termine massimo di ammortamento è pari a 5 anni.
-------------	--

Spese di ricerca e sviluppo

Al fine di comprendere meglio la specificità di tali costi è necessario distinguere tra i due concetti, chiarendo che:

- la ricerca costituisce una investigazione originale e programmata, intrapresa con il fine di ottenere nuove formule di conoscenza e di comprensione scientifica e tecnica;
- lo sviluppo si concretizza, invece, nella traduzione dei ritrovati di una ricerca o di altre conoscenze in un programma o disegno per la produzione di nuovi o sostanzialmente migliorati materiali, dispositivi, prodotti, processi o servizi, prima di iniziare la produzione commerciale.

Si ritiene opportuno classificare questi costi in base alla loro finalità distinguendoli in:

- **spese per ricerca di base:** insieme di studi, indagini e ricerche volte a precise finalità ma di utilità generica per l'impresa. Poiché rientrano sovente nella vita dell'impresa, si ritiene più corretto addebitarli al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti;
- **spese per ricerca applicata** o finalizzate ad uno specifico prodotto o processo produttivo;
- **spese per lo sviluppo** derivanti dall'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite.

Diversamente che per i costi per la ricerca di base, gli ultimi due possono essere capitalizzati nell'attivo dello Stato Patrimoniale. In questo caso, i costi capitalizzati sono rappresentati dai costi direttamente sostenuti (salari e stipendi relativi al personale addetto, materie prime e di consumo impiegate, consulenze esterne, ecc.) ivi compresi quelli inerenti al consumo di risorse interne all'azienda e tutti gli oneri accessori.

Per poter procedere alla loro capitalizzazione, occorre che i costi siano:



- relativi ad un processo produttivo o ad un prodotto chiaramente definito ed i suoi costi sono chiaramente imputabili: e cioè l’azienda deve essere in grado di dimostrare la diretta correlazione ed attinenza al prodotto o al processo in corso di realizzazione;
- è dimostrata la fattibilità tecnica del prodotto o del processo;
- gli amministratori hanno manifestato l’intenzione di produrre o commercializzare il prodotto o il processo;
- è realistica l’esistenza di un futuro mercato, o, se il prodotto o processo è destinato ad essere usato all’interno, è dimostrabile la sua utilità per l’impresa;
- esistono, o comunque saranno disponibili, le risorse per commercializzare e completare il prodotto o processo.

La capitalizzazione di suddetti costi, per il principio della prudenza, avviene al momento in cui il progetto si dimostri certamente realizzabile.

LA DISCIPLINA	
CIVILE	FISCALE
<p>Secondo il disposto del codice civile è deducibile la quota imputabile a ciascun esercizio comunque entro 5 anni (quote anche variabili).</p>	<p>Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute; ▪ ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. <p>Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto.</p>



Spese di pubblicità e propaganda

In primo luogo è necessario distinguere i due concetti:

SPESE DI PUBBLICITA'	SPESE DI PROPAGANDA
<p>Spese di pubblicità sono quelle finalizzate a reclamizzare, cioè a far conoscere, i beni prodotti. Possono, quindi, classificarsi come pubblicitari tutti quegli oneri per mezzo dei quali, in modo diretto o indiretto, vengono informati i potenziali acquirenti circa l'esistenza e le caratteristiche dei prodotti venduti da un'impresa e dei servizi prestati.</p>	<p>Spese di propaganda sono quelle sostenute al fine di far conoscere, apprezzare, o presentare al pubblico prodotti commerciali o servizi per favorirne la vendita.</p>

I costi di pubblicità e propaganda sono inclusi nel conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti, in casi eccezionali l'art. 2424 c.c. prevede espressamente che si possano includere tra le immobilizzazioni immateriali ed il successivo art. 2426 precisa che ciò è possibile solo se è dimostrabile l'utilità pluriennale della spesa.

Il principio contabile n. 24 permette la capitalizzazione dei costi di pubblicità solo nei casi in cui tali costi siano sostenuti in correlazione agli altri oneri pluriennali, come i costi di impianto e ampliamento. Si pensi, ad esempio, quando il costo di pubblicità è funzionale alla riuscita di un nuovo progetto. Inoltre tali costi devono possedere il requisito della eccezionalità.

Secondo la R.M. 148/E del 1998 e la R.M. 137/E dell'8 settembre 2000, a differenza delle spese di rappresentanza, quelle di pubblicità presuppongono la presenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari.

La R.M. 137/E considera, quale nuova tecnica pubblicitaria, le cui spese sono quindi da comprendersi tra quelle di pubblicità, la destinazione di "risorse predeterminate o percentuali di ricavi al restauro di un'opera d'arte o al finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell'abbinare il proprio marchio a una iniziativa di solidarietà sociale o ad un progetto di interesse collettivo".



LA DISCIPLINA	
CIVILE	FISCALE
<p>Il codice civile prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se si tratta di costi di competenza del solo esercizio di sostenimento, vanno imputati per l'intero ammontare al medesimo esercizio; ▪ se sono a cavallo di due esercizi si ripartiscono con la tecnica del risconto. ▪ se si tratta di costi di durata pluriennale, possono essere iscritti nell'attivo del bilancio ed ammortizzati in base alla durata della loro utilità e comunque al massimo in 5 anni (quote libere). 	<p>La normativa fiscale prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se il contratto si esaurisce nell'esercizio sono costi di competenza di questo. ▪ se abbraccia due o più esercizi si ripartiscono con la tecnica del risconto temporale (art. 108, comma 3); occorre però verificare gli impegni contrattuali caso per caso. <p>Il costo di competenza può essere dedotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interamente nel periodo in cui sono state sostenute ▪ per quote costanti nel periodo stesso e nei 4 successivi (quindi in uno o cinque esercizi). <p>Es.: Una campagna pubblicitaria su riviste per le festività natalizie (due mesi), va ripartita nei due anni in base alle uscite di dicembre e gennaio.</p>

La diversa normativa civile e fiscale dà luogo a numerose ipotesi divergenti, con variazioni sulla dichiarazione dei redditi.

Con sent. 6502 dep. 19.5.00 (v. anche sent. n. 14350/99) la Cass. ha dichiarato deducibile anche la pubblicità avente fini promozionali, quali la sensibilizzazione preventiva dell'interesse dei consumatori verso beni e servizi non ancora sul mercato; ciò anche se i destinatari sono altri imprenditori.

Al momento del sostenimento del costo in contabilità avremo:

Spese pubblicità pluriennali		Banca c/c
C.E. B.7	a	



Qualora, poi, si decida di patrimonializzare tali costi, in contabilità avremo:

Spese pubblicità pluriennali S.P. B.I.2	a	a Storno costi pluriennali C.E B.7
---	---	--

Sponsorizzazioni

Con la Ris. Min. n. 148/E del 98 le spese di sponsorizzazione vengono assimilate alle spese di pubblicità, confermando un concetto già espresso da una precedente risoluzione del 92. Detta pronuncia ministeriale è avallata dalla dottrina ma si pone in contrasto col singolare orientamento assunto dal Secit secondo cui le sponsorizzazioni possono assumere la veste di spese pubblicitarie o di rappresentanza.

La sponsorizzazione, pur essendo in linea di massima riconducibile nell'ambito della pubblicità, è diretta non soltanto a pubblicizzare beni e servizi di un'impresa ma anche alla promozione globale dell'impresa stessa.

Le spese di sponsorizzazione implicano un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, mediante il quale una parte si obbliga verso un'altra parte ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie a fronte di un corrispettivo, il quale può sostanziarsi o in una somma di denaro ovvero in beni o servizi oppure in entrambi, da erogarsi allo sponsor direttamente o indirettamente.

LA DISCIPLINA	
CIVILE	FISCALE
<p>In riferimento a tali spese si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se si tratta di costi di competenza del solo esercizio di sostenimento, vanno imputati per l'intero ammontare al medesimo esercizio; ▪ se abbracciano due esercizi si ripartiscono con la tecnica del risconto; ▪ se si tratta di costi pluriennali, possono essere iscritti nell'attivo del bilancio ed ammortizzati in base alla durata della loro 	<p>Se il contratto si esaurisce nell'esercizio sono costi di competenza di questo. Se abbraccia due o più esercizi si ripartiscono con la tecnica del risconto temporale (art. 108, comma 3); occorre però verificare gli impegni contrattuali caso per caso. Vista l'unitarietà del contratto si potrebbe anche optare per la ripartizione del costo in quote costanti nell'esercizio in cui inizia il contratto e nei quattro successivi (art. 108, comma 2).</p>



utilità e comunque al massimo in 5 anni.	
--	--

Secondo la **norma di comportamento** A.D.C. di Milano n. 143/2001 il contratto di sponsorizzazione, quando non è riferito ad uno o più eventi predefiniti, rientra nei contratti di durata, ad esecuzione periodica o continuata.

I corrispettivi delle prestazioni di sponsorizzazione per lo sponsorizzato concorrono, al pari delle spese di acquisizione dei servizi di sponsorizzazione per lo sponsor, alla formazione del reddito d'impresa di ciascun esercizio secondo il criterio temporale.

La facoltà prevista dall'art. 108, comma 2 di ripartire in cinque esercizi le spese sostenute è applicabile alla quota di competenza di ciascun esercizio, determinata con il predetto criterio temporale.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono sostenute al fine di creare, mantenere e accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine, senza dar luogo ad aspettative di incremento delle vendite. Inoltre, sono spese di rappresentanza quelle che comportano una particolare utilità o un particolare beneficio a favore di determinati soggetti. Sono, invece, spese di pubblicità le spese che possono determinare un incremento delle vendite, acquisendo nuova clientela o incrementando le vendite alla clientela già esistente.

Le spese di rappresentanza presentano i seguenti aspetti caratterizzanti:

- il carattere della gratuità: vale a dire l'assenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione (di dare o fare) da parte dei destinatari (vedi R.M. 137/E 8.9.00 e R.M. n. 148/E del 98);
- il fatto che esse attengono al soggetto – azienda.

Le spese di pubblicità e propaganda, invece, attengono al bene oggetto di vendita o al servizio prestato dell'azienda stessa.

Le spese di rappresentanza sono costituite principalmente da omaggi di fine anno (anche se personalizzati), pranzi con clienti, fornitori in occasioni diverse dalle trattative di vendita (nel qual caso si potrebbe sostenere trattarsi di pubblicità), regali vari, pranzi, crociere o simili.

Ai fini della loro deducibilità, anche parziale, il contribuente deve essere in grado di dimostrare non solo di aver sostenuto la spesa ma anche l'inerenza della stessa rispetto all'attività svolta.



Dal 2001 l'Iva relativa alle spese di rappresentanza di costo unitario (imponibile) non superiore ad € 25,82 è detraibile (L. 388/00).

LA DISCIPLINA FISCALE	
SPESE INTERAMENTE DEDUCIBILI	SPESE PARZIALMENTE DEDUCIBILI
Sono interamente deducibili se il loro costo unitario non è superiore ad euro 25,82	In tale ipotesi il loro costo unitario supera l'importo di 25,82 euro. Tali spese sono deducibili per 1/3 del loro ammontare e suddiviso in 5 anni (quindi 1/15 per 5 anni). E' opportuno trascriverle sul Registro beni ammortizzabili per memoria.

La Cass. con sentenza n. 13408 del 9.10.00 ha dichiarato interamente deducibili le spese relative alla locazione di un immobile da adibire a foresteria per ospitare, per brevi periodi, i clienti-visitatori provenienti da fuori sede (in netto contrasto con l'interpretazione ministeriale).



La proroga delle agevolazioni edilizie e le altri novità fiscali dal decreto legge “milleproroghe”

E' stato pubblicato sulla G.U. n.48/04 il decreto legge n.355/03, convertito con legge 27 febbraio 2004, n.47, che prevede una serie di proroghe , non solo prettamente fiscali, ad adempimenti in scadenza in questi giorni.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge “milleproroghe” (questo è il nome che è stato dato al citato decreto da parte degli addetti ai lavori) in tema di ristrutturazioni edilizie , la detrazione massima annua su cui calcolare passa dai 60.000 euro previsti dalla Finanziaria 2004, ai 48.000 euro e l'aliquota su cui calcolare la detrazione irpef scende al 36%; l'iva torna al suo regime precedente e cioè al 10% sulle ristrutturazioni in luogo del 20%.

Le agevolazioni si applicano per periodi di imposta 2004 e 2005.

L'attuale situazione è quindi la seguente:

- a) l'agevolazione è estesa al 31 dicembre 2005;
- b) la detrazione per le spese sostenute passa al 36%;
- c) la spesa massima annuale su cui calcolare la detrazione è di euro 48.000;
- d) l'iva sulle ristrutturazioni edilizie torna al 10%.

Soggetti ai quali spetta la detrazione

- a) proprietario o il nudo proprietario dell'immobile;
- b) titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (es.usufrutto, uso , abitazione o superficie);
- c) comodatario che riceve in uso gratuito l'immobile;
- d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
- e) gli imprenditori individuali anche in forma di impresa familiare, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o fra i "beni merce";
- f) i soci di società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice purchè sussistano le medesime condizioni previste per gli imprenditori individuali



Si ricorda che ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto degli interventi previsti dalla normativa agevolativa , purchè sostenga le spese e le fatture nonché i bonifici bancari siano a lui intestati. In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

Qualora sia stata stipulato un contratto preliminare di vendita (esempio compromesso) l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione nel caso in cui sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

In questo circostanza tuttavia occorre che:

- 1) il preliminare di vendita (cioè il compromesso) sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
- 2) l'acquirente indichi gli estremi di registrazione nell'apposito spazio del modello di comunicazione per la detrazione del 36%.

I casi particolari

- a) **soggetto che esegue i lavori in proprio:** può usufruire di tale agevolazione anche i soggetti che eseguono lavori in proprio sull'immobile, limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati;
- b) **Immobile ceduto per atto tra vivi:** l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione di cinque o dieci anni mantiene il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate con il trasferimento all'acquirente dell'immobile solo se si tratta di persona fisica;
- c) **decesso del proprietario:** in questo caso il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette all'erede a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.



Quali sono gli interventi agevolabili secondo l'amministrazione finanziaria

- interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d), articolo 31 legge 457/1978 e cioè manutenzione ordinaria, straordinaria, restaurazione e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di recupero edilizio di cui alle lettere a), b) c) e d) , articolo 31, legge 457/1978 e cioè manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori, montacarichi, ecc;
- opere finalizzate alla cablatura di edifici, al risparmio energetico, al contenimento dell'inquinamento acustico e alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi residenziali;
- redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché realizzazione degli interventi per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di illeciti da parte di terzi;
- opere svolte ad evitare gli infortuni domestici;
- esecuzioni di interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna e esterna della persona portatrice di handicap;
- misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto



Acquisto di immobili ristrutturati

L'estensione del bonus al 36% vale anche per gli interventi di ristrutturazione e restauro-risanamento eseguiti, fino al dicembre 2005, su interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie: in particolare è previsto che il beneficio spetti all'acquirente o all'assegnatario sul 25% (con un limite di 48mila euro) del prezzo dell'unità immobiliare "rogitata" entro il 30 giugno 2006. Anche in questo caso l'iva è ridotta al 10%.

DETRAZIONE IRPEF PER LE OPERE REALIZZATE DA IMPRESE DI COSTRUZIONI E DA COOPERATIVE EDILIZIE	
Tipologie di interventi ammesse	Restauro
	Risanamento conservativo
	Ristrutturazione edilizia
Soggetti che realizzano gli interventi	Imprese di costruzione
	Imprese di ristrutturazione
	Cooperative edilizie
Misura dell'agevolazione	Prezzo di cessione dell'immobile dichiarato x 25% x 36%
Importo massimo previsto	Euro 48.000
Soggetti che possono fruire dell'agevolazione	Acquirente dell'immobile
	Assegnatario dell'immobile
Termine ultimo di esecuzione dei lavori	31.12.2005
Alienazione o assegnazione dell'immobile entro il	30.06.2005
Iva	10%



Quali sono le spese principali che danno diritto alla detrazione

- acquisto di materiali
- progettazione dei lavori
- esecuzione dei lavori
- prestazioni professionali inerenti
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- perizie e sopralluoghi
- iva, imposta di bollo e diritti pagati per le denunce di concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori
- oneri di urbanizzazione
- tutti i costi inerenti gli interventi

Attenzione: non sono da considerare spese che danno diritto alle detrazioni gli interessi passivi pagati per mutui, anticipazioni o scoperti di c/c, stipulati per sostenere le spese di recupero edilizio, i costi di trasloco o di custodia in magazzino di immobili per il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione

Adempimenti del contribuente

- Invio della comunicazione inizio lavori su apposito modello prelevabile dal sito internet www.agenziaentrate.it

Il modulo devono essere allegati:

- Copia concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previsti dalla legislazione edilizia;
- Dati catastali o in mancanza fotocopia della domanda di accatastamento;
- Ricevute di pagamento icipi a decorrere dal 1997, se dovuta. Qualora trattasi di soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'icipi non è obbligatorio trasmettere le copie ricevute;



<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni; <p>Qualora il soggetto sia il locatario, comodatario, socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato d'uso</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Devono essere trasmesse tante comunicazioni quanti sono gli immobili sui quali sono effettuati i lavori
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione inviata con raccomandata prima di inizio lavori all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto 21 – 65100 Pescara
<ul style="list-style-type: none"> • Possibile fare anche autocertificazione al posto degli allegati

Aspetto che ha dato adito a molte critiche è quello rappresentato dalle modalità di pagamento: per avere diritto alla detrazione bisogna pagare le spese esclusivamente tramite bonifico bancario in cui vi siano le causali del versamento e il codice fiscale del soggetto committente, il numero di partita iva e altri dati inerenti il soggetto che invece effettua i lavori.

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, ne deve essere inviata un'altra, da parte dei soggetti interessati, alla Asl di competenza con i dati dei soggetti che svolgono i lavori, il tipo di intervento da realizzare, la data inizio dell'intervento di recupero.

Tale comunicazione non serve laddove i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza dei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica alle Asl.

Rideterminazione di valori di acquisto

Con l'inserimento dell'articolo 6-bis del decreto legge in esame sono state prorogate le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 della legge 448/01 che riguardano la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola; i valori da prendere in riferimento, per effettuare la citata rideterminazione, sono spostati alla data del 1 luglio 2003.



Si ricorda che l'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e per le partecipazioni non qualificati e al 2% per le partecipazioni qualificate.

I nuovi termini prevedono che le nuove imposte possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 settembre 2004; sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3%. La perizia deve essere asseverate con le modalità già conosciute e depositata, da parte del professionista abilitato, entro il 30 settembre 2004.

Non è prevista invece nessuna proroga per la rivalutazione dei beni d'impresa.

Le nuove scadenze per la rivalutazione dei terreni	
Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili e con destinazione agricola alla data	1 luglio 2004
Asseverazione della perizia da parte del professionisti abilitato da presentare entro	30 settembre 2004
Rata da versare entro il	30 settembre 2004
Se si opta per la rateizzazione in tre rate annuali gli interessi al 3% decorrono a far data dal 1 ottobre per le rate successive	30 settembre 2004 30 settembre 2005 30 settembre 2006

Sanatorie fiscali

Sono state prorogate le scadenze per il pagamento delle sanatorie fiscali dal 16 marzo 2004 al 16 aprile 2004. E' evidente che per effetto dello slittamento che riguarda sia le annualità fino al 2001,



sia per quelle riguardanti il 2002 bisognerà attendere i nuovi decreti del ministero dell'Economia e quelli dell' Agenzia delle Entrate per ristabilire i termini connessi.

Le sanatorie fiscali prorogate	
Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (concordato di massa)	16 aprile 2004
Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi	16 aprile 2004
Definizione automatica per gli anni pregressi (condono tombale)	16 aprile 2004
Definizione dei ritardati od omessi versamenti	16 aprile 2004
Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'invim	16 aprile 2004
Definizione dei carichi di ruolo pregressi	16 aprile 2004
Regolarizzazione delle scritture contabili	16 aprile 2004
Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di contestazione (Liti fiscali potenziali)	16 aprile 2004
Chiusura delle liti fiscali pendenti	16 aprile 2004

Con riferimento alla definizione agevolata ex art.11 legge 289/02 il contribuente per effetto delle modifiche dovrà presentare le istanze entro il 16 aprile 2004 con la contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta.



Il contribuente che si avvale della “rottamazione dei ruoli” emessi dagli uffici statali ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, qualora decidesse di “sanare” tali situazioni dovrà entro il 16 aprile 2004 sottoscrivere l’atto con il quale dichiarerà di avvalersi della presente definizione con il contestuale versamento di almeno l’80% delle somme dovute; tali somme dovrebbero risultare da apposita comunicazione che i concessionari devono inviare ai debitori entro il 16 marzo 2004.

Le scadenze delle liti fiscali e potenziali	
Termini per proporre ricorsi contro atti dell’A.F. da parte dei contribuenti che non definiscano entro i termini	19 aprile 2004
Sospensione dei termini per il perfezionamento delle definizioni relativamente agli inviti al contraddittorio	19 aprile 2004
Le liti fiscali sono sospese (salvo che il contribuente non proceda all’istanza di trattazione) fino al	1 giugno 2004
Sono sospese le istanze di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi con riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio	1 giugno 2004
Relativamente alle liti fiscali pendenti al 1 gennaio 2004 le somme dovute devono essere versate entro il 16 aprile 2004; in caso di versamento rateale l’importo della prima rata è versato entro la stessa data e gli interessi legali si calcolano dal 17 aprile 2004 sull’importo delle rate successive	

Concordato preventivo e condono edilizio: nessuna proroga

Non sono state previste al momento nessuna forma di proroga per i condono edilizi, né per il concordato preventivo.



Per quanto quest'ultimo istituto quindi resta ferma al 16 marzo 2004 la scadenza per inoltrare l'istanza di adesione al concordato e per effettuare il versamento per i non congrui al 2001, fatto salvo che, come previsto dalla Finanziaria 2004, i contribuenti non definiscano tramite i condoni fiscali l'anno 2002.

Si ricorda infatti che sono ammessi al concordato preventivo anche i contribuenti che, pur avendo dichiarato ricavi o compensi non congrui per il 2001 si avvalgano per l'anno 2002, prima di formalizzare la richiesta di adesione, della definizione ai sensi di legge n.289/02. Possono beneficiare di questa possibilità soltanto i contribuenti che per l'anno 2002 si avvalgono delle definizioni di cui agli articoli 7 e 9 della legge 289:

La definizione ex articolo 9 deve essere effettuata per entrambi i settori impositivi; nel caso in cui, invece, il contribuente dovesse optare per la definizione in parola limitatamente ad uno solo di essi, dovrà provvedere al versamento della maggiore imposta, liquidata in applicazione dell'adeguamento agli studi di settore o ai parametri, relativa all'altra imposta. L'omessa presentazione della dichiarazione originaria per l'anno 2001 preclude ogni accesso al concordato preventivo anche in presenza di definizione automatica del periodo di imposta 2002.

Questa volontà di non prorogare il concordato preventivo sarà senz'altro disincentivante nei confronti dei professionisti che devono consigliare i propri clienti: infatti in un quadro di assoluta incertezza si ritiene che siano pochi i professionisti che si assumano la responsabilità di consigliare i propri clienti di aderire al concordato preventivo che, tra l'altro, per forza di cose si scontra anche con l'ennesima proroga dei condoni. A parere di chi scrive non corrisponde neppure al vero quanto dichiarato dall'amministrazione finanziaria che se la data si sposta verso le scadenze di maggio il contribuente è nelle condizioni di scegliere, a scapito della stessa A.F., la soluzione migliore.

Oggi con gli strumenti informatici a disposizione si è in grado di quantificare già dal mese di febbraio, anche se non con assoluta certezza, le imposte da versare: tuttavia in un quadro di non certezza difficilmente si opterà per il concordato preventivo perché troppe sono le variabili non chiarite dall'A.F..

Infine per quanto riguarda, la mancata proroga del condono edilizio la data rimane ferma al 31 marzo 2004 per condonare gli abusi edilizi; tuttavia su quest'ultimo aspetto il Governo non potrà intervenire prima che la Consulta si sia pronunciata sulla ripartizione delle competenze in materia edilizia tra Stato e regioni.



Concordato: sospeso lo scontrino ma rimane il registratore


Il beneficio della sospensione dall'emissione degli scontrini

Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo, il comma 2, lettera a), dell'art. 33 del Dl 269/03, concede la **sospensione dell'obbligo** di rilasciare scontrini e ricevute fiscali, salvo che non vengano richiesti dal cliente (ovviamente il beneficio riguarda le sole imprese a contatto con i consumatori finali, tenute alla certificazione dei corrispettivi, giacché nulla cambia per quelle che devono, invece, obbligatoriamente emettere la fattura). Questo significa che se il cliente chiede di documentare la spesa, il contribuente, anche se ha esercitato l'opzione per il concordato, **deve** emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale (art. 33, comma 3, lettera b del Dl 269/2003).

Casi di richiesta dello scontrino

- *Le persone che comprano i medicinali in farmacia ed intendono fruire dello sconto Irpef del 19% sulle spese sostenute;*
- *I dipendenti delle aziende per il rimborso analitico hanno necessità di un documento fiscale.*

Rimane fermo, comunque, l'**obbligo** da parte dell'imprenditore, anche se ha optato per il concordato preventivo, di **emettere** la **fattura** a richiesta del cliente. Obbligo che, per alcuni contribuenti, come può essere il caso del commerciante all'ingrosso o del professionista, non cambia con il concordato: essi devono emettere comunque la fattura per ogni operazione imponibile, a prescindere dalla richiesta del cliente nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 21 ("Fatturazione delle operazioni") del decreto Iva, Dpr 633/72.



La decorrenza dell'agevolazione

La sospensione scatta a partire dalle operazioni effettuate dalla data di ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione di adesione al concordato preventivo (per cui prima si aderisce, prima si sospende la certificazione), e si estende per il periodo di validità del concordato stesso (e dunque, al momento, fino al 31/12/2004).

La decorrenza della sospensione dello scontrino
Dal momento del ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione di adesione al concordato

Il ritorno dello scontrino

Si ritorna all'emissione dello scontrino in momenti diversi a seconda del verificarsi di diverse situazioni, che si possono così sintetizzare:

- Scadenza naturale;
- Decadenza per mancato raggiungimento dei minimi ;
- Eventi sopravvenuti
- Mancanza delle condizioni di ammissibilità



Scadenza naturale

Si ritorna all'emissione dello scontrino allo scadere del periodo previsto dal concordato e quindi molto probabilmente dal 1° gennaio 2005.

Decadenza per mancato raggiungimento delle soglie di ricavi e redditi

In caso di decadenza dal concordato preventivo per mancato raggiungimento delle soglie di ricavi e reddito previste, l'obbligo di certificazione riprende dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale la decadenza si è verificata.

Eventi sopravvenuti

Ipotesi diversa dalla decadenza è la fuoriuscita dal concordato per cause sopravvenute rispetto al momento dell'adesione, per esempio la variazione dell'attività nel corso 2004, dell'attività svolta nel 2001: in tal caso l'obbligo di certificazione riprende dal momento in cui si è **verificato l'evento**.

Mancanza delle condizioni di ammissibilità

Infine, se si aderisce in difetto delle condizioni di legge, il concordato non si perfeziona e la sospensione dell'obbligo non scatta neppure, per cui le violazioni commesse sono sanzionabili.

Il ritorno dell'obbligo	
Casi	Decorrenza
<i>Scadenza naturale</i>	Dal 1° gennaio 2005
<i>Decadenza per mancato raggiungimento dei minimi nel 2004</i>	Dal 1° gennaio 2005
<i>Eventi sopravvenuti</i>	Dalla data del verificarsi dell'evento
<i>Mancanza delle condizioni</i>	Mai esistita



Gli effetti indesiderati

L'annotazione giornaliera

Accanto ai benefici di non emettere lo scontrino fiscale, tuttavia, la semplificazione produce qualche effetto indesiderato, come quello sui **termini** e **modalità** di **registrazione** degli incassi. Nei confronti del contribuente che opta per il concordato preventivo, il mancato rilascio di ricevute e scontrini fiscali comporterà che l'adempimento della registrazione dovrà essere effettuato **giornalmente, entro il giorno non festivo successivo**, come prescrive l'articolo 24 del dpr n. 633/72, rendendosi **inapplicabile** la semplificazione del comma 4 dell'art. 6, dpr n. 695/96, che consente di annotare le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese, con un'unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo. Inoltre, i contribuenti che tengono il registro dei corrispettivi in **luogo diverso** da quello in cui svolgono l'attività di vendita dovranno dotarsi del registro di prima nota, essendo l'esonero da quest'ultimo adempimento accordato dal comma 3 del citato art. 6 solo ai soggetti obbligati al rilascio di scontrini o ricevute fiscali.

Gli effetti indesiderati
<p><u>In assenza di scontrini e ricevute:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • annotazione quotidiana degli incassi, entro il giorno successivo • obbligo del registro di prima nota, se il registro dei corrispettivi non è tenuto nell'esercizio commerciale
<p>In caso di ripetute violazioni agli obblighi di emissione di scontrini e ricevute fiscali commesse da imprese non aderenti al concordato la chiusura del negozio è immediata</p>

La fatturazione differita

Altra conseguenza attiene alla **fatturazione differita**: lo scontrino fiscale cosiddetto 'parlante', contenente cioè la specificazione degli elementi sulla natura, qualità e quantità dell'operazione e il codice fiscale dell'acquirente, e la ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente, costituiscono, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, dpr n. 696/96, supporti idonei, in alternativa al documento di trasporto, per la fatturazione differita prevista dall'art. 21, comma 4, del dpr n.



633/72. In mancanza di scontrini e ricevute si renderà indispensabile, ai fini dell'eventuale fatturazione differita, l'emissione del documento di trasporto.

Sanzioni accelerate per chi non aderisce

Per stimolare i contribuenti tenuti a rilasciare scontrini e ricevute fiscali ad aderire al concordato preventivo, la legge utilizza anche l'inasprimento del quadro sanzionatorio in materia.

Il comma 11 dell'articolo 33 stabilisce, infatti, che il provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio, in caso di constatazione, in tempi diversi, di tre violazioni dell'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali compiute in giorni diversi nell'arco di un quinquennio da contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo, è **immediatamente esecutivo**, anche se viene impugnato. L'immediata esecutività opera in esplicita deroga all'art. 19 del dlgs n. 472/97, secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite solo quando il provvedimento che le irroga è divenuto definitivo.

Il senso di questa 'accelerazione' della sanzione accessoria, , è quello di offrire una ragione in più per aderire, costituita dalla minaccia della chiusura immediata dell'esercizio alla terza infrazione.

Occorre precisare che la disposizione in esame non si applica:

- se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro;
- alle violazioni constatate prima dell'entrata in vigore del dl 269/2003, ossia prima del 2/10/2003.

L'abolizione della sanzione a carico del cliente

Relativamente agli aspetti positivi collegati all'adesione al concordato, è certamente tale, per lo meno dal punto di vista degli interessati, la soppressione della sanzione a carico del consumatore che, nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale, viene trovato sprovvisto di scontrino o di ricevuta fiscale. La soppressione è legata, evidentemente, alla previsione della temporanea sospensione dell'obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali per le imprese che aderiranno al concordato preventivo; tuttavia la sanzione a carico del cliente è stata soppressa in via generale, indipendentemente dalla permanenza o meno dell'obbligo di emissione in capo all'esercente (questo per l'intuibile ragione dell'impossibilità per il consumatore di stabilire se l'esercente sia tenuto o meno a rilasciare il documento).



Va evidenziato che, in base al principio cosiddetto del 'favor rei', introdotto nell'ordinamento tributario con l'art. 3, comma 2, del dlgs 18/12/97, n. 472, secondo cui, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile, non potranno più essere sanzionati nemmeno i contribuenti che siano stati trovati sprovvisti di scontrino o ricevuta precedentemente alla data del 2/10/2003 quando il fatto costituiva violazione punibile. In base alla stessa disposizione, inoltre, eventuali atti di contestazione o di irrogazione sanzione già notificati perdono efficacia, anche se definitivi (perché non impugnati oppure già decisi con sentenza passata in giudicato), e la relativa sanzione non è più dovuta; tuttavia non è ammesso il rimborso della sanzione che, invece, alla data del 2/10/2003, era stata pagata in base a provvedimento definitivo.




Autoveicoli concessi in uso ad amministratori e dipendenti

E' molto ricorrente, nella pratica quotidiana, l'utilizzo dell'autovettura aziendale da parte dell'amministratore e dei dipendenti, potendo in alcune circostanze sfuggire alla disciplina limitativa dell'art. 164 del T.U.I.R.. Assume, quindi, particolare interesse analizzare le diverse ipotesi in cui i veicoli appartenenti ad una società vengono concessi in uso al dipendente.

Veicoli aziendali utilizzati dai "dipendenti"

E' opportuno, intanto premettere che l'autoveicolo utilizzato dal dipendente, se inerente all'attività d'impresa, rientra sempre nell'ambito di applicazione dell'art. 164 del T.U.I.R.. Occorre, in ogni caso, tenere distinte le seguenti tre ipotesi di utilizzo del veicolo:

- a) esclusivamente personale;
- b) esclusivamente aziendale;
- c) promiscuo personale e aziendale.



Veicoli aziendali concessi in uso esclusivamente personale

Conseguenze per il dipendente

Il veicolo concesso al dipendente per uso esclusivamente personale non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 164 del T.U.I.R.. In tale circostanza, infatti, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi dei mezzi di trasporto incontra il limite del compenso in natura (*fringe benefit*) che concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente. In tal caso in capo al dipendente vi sarà la tassazione di un importo determinato secondo il criterio del valore normale di cui all'art. 9, comma 3, del T.U.I.R.. In definitiva il compenso in natura da attribuirsi al



dependente dovrà essere valutato sulla base del valore normale del bene o servizio concesso come fringe benefit.

Conseguenze per la società

Per la società si tratta di un costo interamente deducibile ai fini IRES, in quanto spesa per prestazioni di lavoro ex art. 95 del T.U.I.R., ovviamente nei limiti delle spese effettivamente sostenute dall'azienda. Di conseguenza nell'ipotesi in cui in base al valore normale si arrivi a quantificare il reddito per il dipendente in misura pari a 10.000 Euro, se le spese effettivamente sostenute dalla società, relativamente al veicolo attribuito al dipendente, ammontano a 8.000 Euro, l'importo deducibile per la società non può superare 8.000 Euro, pur in presenza di un "costo virtuale" per prestazioni di lavoro di 10.000 Euro, mentre, a parità di costi relativi al veicolo, se il benefit ammontasse a 7.000 euro, il limite massimo di deducibilità sarebbe rappresentato da tale ultimo importo.

Aspetti operativi in capo alla società

A seguito di quanto sopra chiarito la società potrà decidere di:

1. **non effettuare alcun addebito al dipendente** a seguito dell'utilizzo personale del bene e, in tale ipotesi, il costo deducibile sarà pari al compenso in natura e concorrerà a formare il reddito imponibile del dipendente;
2. **addebitare un corrispettivo al dipendente**, che rappresenta un provento per l'impresa, da indicare in bilancio nella Voce **A5** (altri ricavi), del Conto Economico ed in tal caso i costi relativi al veicolo saranno deducibili per l'impresa per un ammontare pari al compenso in natura al netto dell'importo addebitato al dipendente.

<i>Veicolo utilizzato per soli fini personali</i>	
<i>Per il dipendente</i>	<i>Per la società</i>
Si avrà un reddito calcolato sulla base del valore normale (art. 9, comma 3, del T.U.I.R.).	Costo interamente deducibile nei limiti delle spese effettivamente sostenute relativamente all'autoveicolo attribuito al dipendente.

Veicoli aziendali concessi per uso esclusivamente aziendale



Conseguenze per la società

Il veicolo aziendale utilizzato dal dipendente esclusivamente per l'espletamento del proprio mandato, è il tipico esempio di autoveicolo rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 164 del T.U.I.R.. I costi relativi al veicolo saranno dunque parzialmente deducibili, nell'ambito dei limiti del valore fiscalmente riconosciuto.

Conseguenze per il dipendente

In questo caso, ovviamente, non dovrà essere calcolato alcun compenso in natura da attribuire al dipendente.

Veicolo utilizzato per soli fini aziendali	
<i>Per il dipendente</i>	<i>Per la società</i>
Nessun reddito si avrà in capo al dipendente	I costi inerenti l'automezzo saranno deducibili nei limiti previsti dall'art. 164 del T.U.I.R.

Veicoli aziendali concessi per uso promiscuo

Una delle erogazioni in natura maggiormente diffusa è costituita dall'utilizzo a fini privati da parte dei dipendenti e amministratori delle autovetture di proprietà (ovvero acquisite in base a contratti di leasing, noleggio e simili) delle imprese. E' questa, una delle fattispecie che danno diritto alla deducibilità totale delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli, se essi sono dati in **uso promiscuo** ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Al fine di evitare comportamenti elusivi, tendenti a perseguire illegittime deduzioni totali degli oneri per l'utilizzo dei predetti veicoli, la C.M. n. 48/E del 10 Febbraio 1998 ha dettato alcune condizioni che presidono all'applicazione del disposto dell'art. 164, comma 1, lett. A), del T.U.I.R..

Occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la concessione dell'autovettura in uso promiscuo ai dipendenti deve risultare da **idonea documentazione**; si ritengono sufficienti, a titolo esemplificativo, una clausola contenuta nel contratto di lavoro, una scrittura privata avente data certa, un apposito verbale del consiglio di amministrazione;
- il veicolo deve essere concesso in uso promiscuo ai dipendenti **anche non continuativamente per la metà più uno dei giorni** del periodo d'imposta del datore di lavoro.



Successivamente il Ministero delle Finanze ha precisato, con C.M. n. 188/E del 16 Luglio 1998, che, in caso di acquisto o di cessione del veicolo in corso d'anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire rispettivamente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio e fino alla data della cessione del veicolo.

c) Calcolo del reddito da imputare al dipendente

L'assegnazione del veicolo aziendale ad un determinato dipendente per espletare sia la normale attività di lavoro, sia per l'uso personale, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in base al valore normale, determinato per un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI.

Il calcolo del reddito		
<i>Reddito da imputare in capo al dipendente</i>	=	Costo Km (da tabelle ACI) X 15.000 X 30% meno eventuali importi trattenuti al dipendente
(Fringe benefit)		

Qualora il modello di veicolo utilizzato dal dipendente non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, l'importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento la tariffa ACI relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più prossime al modello in questione.

Il valore forfetario in capo al dipendente potrà essere

- **accreditato in busta paga come fringe benefit;**
- **fatturato al dipendente** (si ricorda che i costi di percorrenza desunti dalle tariffe ACI sono da considerarsi IVA inclusa);
- **in parte accreditato in busta paga ed in parte fatturato al dipendente.**



Periodo di assegnazione inferiore alla metà più un giorno

Tutte le ipotesi in cui il veicolo sia stato concesso in uso promiscuo ai dipendenti per un lasso di tempo (come sopra individuato) inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta (ovvero del periodo di possesso) non rientrano nell'ambito di cui all'art 164, comma 1, lett. A), del T.U.I.R., e, dunque, non è ammessa la piena deducibilità dei costi relativi al veicolo. Tuttavia, come tra l'altro disposto dalle stesse istruzioni al Mod. Unico '99, i costi relativi allo stesso sono deducibili per intero fino a concorrenza dell'ammontare del fringe benefit, che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; l'eventuale eccedenza delle spese sarà deducibile nella misura del 50% in base al criterio di cui all'art. 164, comma 1, lett. B), del T.U.I.R., tenendo conto dei limiti massimi fissati dalla norma, ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente.

Pertanto, l'ammontare della quota di ammortamento ovvero dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio non riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo si renderà deducibile (nella misura del 50% ovvero dell'80% per gli esercenti l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio) solo per la parte proporzionalmente corrispondente ai suddetti limiti.

Si ricorda che la condizione consistente nella concessione in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta non presuppone necessariamente che tale concessione sia continuativa.

Esempio – Utilizzo non continuativo

La condizione richiesta dalla norma sussiste anche se, in ipotesi, l'utilizzo promiscuo da parte del dipendente "Sig. Rossi", avviene dal 1° Febbraio al 30 Aprile 2004 (90 giorni), poi dal 1° Luglio al 31 Agosto 2004 (62 giorni) e, infine, dal 20 Novembre al 31 Dicembre 2004 (42 giorni), per un totale di 194 giorni (vale a dire per la maggior parte del periodo d'imposta).

Ed ancora, non è neanche necessario che l'utilizzo promiscuo avvenga da parte di uno stesso dipendente.



Esempio – Utilizzo da parte di diversi dipendenti

Riprendendo il precedente esempio, la condizione per la totale deducibilità sussisterebbe anche se l'autovettura in questione fosse assegnata in uso promiscuo al dipendente "Sig. Rossi" dal 1° Febbraio al 30 Aprile 2004, al dipendente "Sig. Verdi", Dal 1° Luglio al 31 Agosto 2004 e, infine, al dipendente "Sig. Bruno" dal 20 Novembre al 31 Dicembre 2004, per un totale di 194 giorni.

L'autorizzazione all'uso degli autoveicoli aziendali

Al fine di evitare gli inconvenienti che si possono verificare in sede di controlli di Polizia effettuati su strada nell'ipotesi di mancata corrispondenza fra l'utilizzatore dell'autoveicolo e il proprietario risultante dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà), sia in sede di assunzione di responsabilità, in caso di incidente provocato dal terzo utilizzatore del veicolo aziendale, **si rende opportuno che il veicolo sia "accompagnato" da un documento di autorizzazione (vedi allegato) con sottoscrizione autentica** del legale rappresentante della società o dell'imprenditore. Tale autorizzazione dovrà contenere l'indicazione del o dei dipendenti e collaboratori autorizzati alla guida del veicolo. Si rende opportuno accompagnare la predetta autorizzazione con una fotocopia di una visura camerale che certifichi i poteri del legale rappresentante firmatario della scrittura.

Allegati



Autorizzazione all'utilizzo di veicolo aziendale

Autorizzazione all'utilizzo dell'autoveicolo aziendale rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda al diretto utilizzatore per l'effettuazione di una trasferta.

(ditta o ragione sociale).....

(indirizzo).....

(P.I. o C.F.).....

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente in _____ alla via _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'intestata società

dichiara

che i signori:

- _____ nato a _____, il _____, residente in _____ alla via _____, codice fiscale _____
- _____ nato a _____, il _____, residente in _____ alla via _____, codice fiscale _____
- _____ nato a _____, il _____, residente in _____ alla via _____, codice fiscale _____
- _____ nato a _____, il _____, residente in _____ alla via _____, codice fiscale _____

sono autorizzati a guidare l'autovettura (modello) targa _____

Luogo, Data

Firma (autenticata) del legale rappresentante
